



COMUNE DI NOVALEDO
PROVINCIA DI TRENTO
IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI LEVICO TERME
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2020 DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.P. 10 FEBBRAIO 2005, N.1 E SS.MM. E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **dicembre (29-12-2021)** alle ore **20.30** nella Sala Consiglio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

MARGON DIEGO	P
CESTELE BARBARA	P
GIONGO MORENO	P
PACCHER EMANUELE	P
TRIA MARIA TERESA	P
CIPRIANI MONICA	P
CORN LUIGI	P
CORRADI THOMAS	A
DE NARDI LARA	P
GABBAN SAMANTHA	P
MILANI MARCO	P
PALLAORO LAURA	P
RAPISARDA SALVO	A

(P)resenti 11 (A)ssenti 2

PARERI

(art. 81 DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**, espresso dal Responsabile di Servizio dott.ssa Lucia Feller in data 22-12-2021

PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**, espresso dal Responsabile Del Servizio Finanziario Antonella Rigo in data 22-12-2021

Partecipa IL VICESEGRETARIO, dott.ssa Lucia Feller.

Constatato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Ricognizione ordinaria al 31.12.2020 delle partecipazioni possedute dal Comune ai sensi dell'art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.18 della Legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia. In particolare la Provincia, in qualità di socio, indirizza e coordina l'attività delle società di capitali da essa controllate, nel rispetto del codice civile, secondo una logica di gruppo societario. A tal fine la Giunta Provinciale definisce una organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni ed approva linee strategiche di gruppo orientate ad assicurare le sinergie operative, svolgimento compiti e coordinamento degli statuti e delle attività per il perseguitamento degli obiettivi strategici;
- Il medesimo articolo prevede che è compito della giunta provinciale definire con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i termini di assolvimento degli obblighi di informazione previsti dall'art.15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- Al comma 3 bis è previsto che la giunta provinciale venga autorizzata ad effettuare o promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche indirettamente comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, acquisti e alienazioni di azioni o di quote di società di capitali;
- Al comma 3 bis 1 si stabilisce peraltro che al riguardo la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento nei casi espressamente previsti dalla norma;
- con l'entrata in vigore dell'art.7, della L.P. 29 dicembre 2016, recante le modifiche alla legge provinciale che dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, è stato previsto che in prima applicazione la Provincia e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, dovevano effettuare, in via straordinaria, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'art.18, comma 3 bis 1 della L.p. 1 del 2005 individuando eventualmente le partecipazioni da alienare. La norma prevede peraltro che fermo restando quanto stabilito sopra, alla razionalizzazione periodica si procede, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- Il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) in attuazione al piano di "revisione straordinaria delle partecipazioni" di cui all'art.24 della stessa disposizione normativa, prevede che gli enti locali a partire dal 2018, si trovano di fronte ad un nuovo adempimento consistente nel provvedere con cadenza periodica (annuale) ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.;
- La norma dispone pertanto che l'Ente dovrà adottare specifico provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 avuta ragione della revisione straordinaria approvata nel 2017 e di quanto della stessa conseguente;
- Ai sensi dell'art. 24 co. 4, L.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e dell'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. 1 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii, gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate;

- Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; ed hanno trovato applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, L.p. 29 dicembre 2016, n. 19).
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 28.12.2018 il Comune di Novaledo ha proceduto alla ricognizione ordinaria al 31.12.2017 delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art.18 della L.p. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Giungendo ora a scadenza il primo triennio di applicazione delle norme provinciali precipitate, risulta obbligatorio procedere alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute al 31.12.2020 e ad adottare un programma di razionalizzazione qualora necessario;

In proposito si rileva che, ai sensi dell'art. 20 co. 7 d.lgs. n. 175/2016, richiamato dall'art. 18 co. 3 bis L.P. n. 1/2005, la mancata adozione degli atti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 500.000, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 - L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Visto che, ai sensi dell'art. 24 - L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 - D.lgs. n. 175/2016 cit..

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune di Novaledo, fermo restando quanto sopra indicato, *può mantenere partecipazioni in società*:

- Per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- Ovvero allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- Qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Rilevato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla società partecipata dalla Comunità, sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

Dato atto che il Comune di Novaledo, con la deliberazione consiliare n. 39 del 06.10.2015 si è uniformato al dettato da quanto disposto dai commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge del 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità), approvando il Piano operativo di razionalizzazione, trasmettendolo con nota prot. 7006 di data 07.10.2015 alla Corte dei Conti e pubblicandolo sul sito istituzionale.

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.09.2017 si è approvata la ricognizione straordinaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della L.p. 29 dicembre 2016 n. 19, anche agli sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P delle partecipazioni possedute al 31.12.2016;

Atteso che con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 28.12.2018 il Comune di Novaledo ha proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2017 ai sensi dell'art.18 della l.p. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, come risultanti dal seguente prospetto:

Partecipazioni dirette:

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA al 31.12.2020
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	0,54%
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,0044%
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,0090%
AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SOC. COOP. A R.L.	0,960%
Servizi Territoriali Est Trentino - STET S.P.A.	0,013%

Partecipazioni indirette:

Per tramite delle partecipate Trentino Digitale Spa e Trentino Riscossioni Spa:

- Centro Servizi Condivisi Società Consortile a responsabilità limitata, in liquidazione al 31.12.2020 (ciascuna delle società detiene il 12,5% del capitale)

Per tramite della partecipata STET Spa:

- Dolomiti Energia Holding spa (1,79%)
- Dolomiti Energia spa (6,38%)
- SET Distribuzione spa (7,63%)

- Primiero energia spa (7,56%)
- Distretto Tecnologico Trentino scarl (0,5%)

Per tramite della partecipata Consorzio dei Comuni Trentini scarl:

- Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona, e Valle di Cembra – Banca di Credito cooperativo (0,4578%)
- SET Distribuzione spa (0,05%)
- Federazione trentina della cooperazione soc. Coop. (0,139%)

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Rilevato pertanto che per effetto dell'art. 7, co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 31 dicembre 2018, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute al 31 dicembre 2020, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. e D.Lgs. n.175/2016 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) Partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) Società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) Necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Tenuto conto altresì che per l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, è stato in proposito predisposto un documento delle partecipazioni del Comune, contenente peraltro la ricognizione delle partecipazioni dell'Ente al 31.12.2017, istruito dai servizi ed uffici competenti in conformità alle indicazioni impartite dal MEF con le recenti linee guida adottate (Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n. 90/2014) come risultante dalla documentazione in atti presso il Settore Finanziario.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguitando, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per rivedere l'assetto delle partecipazioni comunali, salvo quelle che concernono le società di sistema provinciale (Informatica trentina, ecc.) che possono essere oggetto di revisione in parte già avviato dalla PAT.

Richiamato:

- Il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 14, dd. 29 aprile 2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti;
- Il provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Novaledo alla data del 31 dicembre 2016, adottato con deliberazione consiliare n. 20, dd. 28.09.2017, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 28.12.2018 il Comune di Novaledo ha proceduto alla ricognizione ordinaria al 31.12.2017 delle partecipazioni possedute al 31.12.2017 ai sensi dell'art.18 della L.p. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100,

Visto il parere da parte dell'Organo di revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, acquisito al prot. Comunale nr. 5329 del 21.12.2021;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” così come modificata con L.P.n.12, dd. 13 novembre 2014.

Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 25/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021 – 2023, del Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 18/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n.0, astenuti n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il documento che riassume la riconoscenza delle partecipazioni possedute dal Comune di Novaledo, dirette ed indirette, alla data del 31.12.2020, redatto ai sensi dell'art. 18 della LP 10 febbraio 2005, nr. 1 e ss.mm. e i. e del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, come successivamente modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 nr. 100 ed in conformità alle indicazioni impartite dal MEF con le linee guida adottate (Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014), nel testo allegato sub 1) al presente provvedimento che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. Di disporre, sulla base delle risultanze del documento approvato al punto precedente, la riconoscenza di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, che rileva le seguenti risultanze:

Partecipazioni dirette

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA al 31.12.2020
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	0,54%
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,0044%
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,0090%
AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SOC. COOP. A R.L.	0,960%
Servizi Territoriali Est Trentino - STET S.P.A.	0,013%

Partecipazioni indirette

Per tramite delle partecipate Trentino Digitale Spa e Trentino Riscossioni Spa:

- Centro Servizi Condivisi Società Consortile a responsabilità limitata, in liquidazione in liquidazione al 31.12.2020 (ciascuna delle società detiene il 12,5% del capitale)

Per tramite della partecipata STET Spa:

- Dolomiti Energia Holding spa (1,79%)
- Dolomiti Energia spa (6,38%)
- SET Distribuzione spa (7,63%)
- Primiero energia spa (7,56%)
- Distretto Tecnologico Trentino scarl (0,5%)

Per tramite della partecipata Consorzio dei Comuni Trentini scarl:

- Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona, e Valle di Cembra – Banca di Credito cooperativo (0,4578%)
- SET Distribuzione spa (0,05%)
- Federazione trentina della cooperazione soc. Coop. (0,139%)

3. Di confermare la volontà dell’Ente di mantenere tutte le partecipazioni elencate al punto 2);
4. Di incaricare il Segretario del Comune e gli uffici preposti, in relazione alle proprie competenze di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento mediante l’inserimento dei dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le linee guida adottate recanti la “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014” fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti);
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune di Novaledo;
6. Di stabilire che copia della presente deliberazione unitamente alla documentazione di cui al punto 2), sia trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art.24, commi e 3 del T.U.S.P.;
7. Di disporre la pubblicazione del presente documento in “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm e L.R n. 10/2014 e ss.mm.
8. Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente esegibile**, ai sensi dell’art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, con voti favorevoli n. 11, espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti
9. Di dare atto che a norma dell’art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - a) Opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - b) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 gg. ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 2/7/2010, n. 104;
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Allegati parte integrante:

- Allegato sub 1) – documento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette



COMUNE DI NOVALEDO
PROVINCIA DI TRENTO
IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI LEVICO TERME

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 29/12/2021

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2020 DELLE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE DAL COMUNE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.P. 10 FEBBRAIO
2005, N.1 E SS.MM. E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
MARGON DIEGO**

**FIRMATO
IL VICESEGRETARIO
DOTT.SSA FELLER LUCIA**



**Razionalizzazione periodica
delle partecipazioni societarie
detenute al 31 dicembre 2020
dal Comune di Novaledo**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Gli obiettivi sotτesi a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma “Madia” si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel e per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.

E' opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno sia dirette che indirette. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione si intende “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale è più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24, comma 2 della L.P. 27/2010 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all'art. 18 comma 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
 - e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- oppure sussiste la:
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.". Viene così imposto il rispetto del cosiddetto *vincolo di scopo*.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un *vincolo di attività*, recitando testualmente: "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopradelineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: “La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato.” Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta.

Il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Inoltre verrà pubblicato sul sito internet comunale, sub sezione “Amministrazione trasparente”.

Alla luce della normativa sopra esposta è possibile apportare una precisazione in merito all'ambito di applicazione della presente razionalizzazione, oggetto della quale sono di fatto le società e le partecipazioni così come definite dal Testo Unico n. 175/2016. Tuttavia nella presente analisi è necessario anche dare atto

della partecipazione del Comune di Novaledo in enti non societari. Infatti, alla luce anche di un consolidato orientamento della Corte dei Conti, la considerazione, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponde all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 20, comma 2, lettera c) del Testo Unico n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lettera g) del citato Testo Unico) e ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

E' doveroso ricordare che il Comune di Novaledo, in ottemperanza alla normativa nazionale e provinciale, già da anni è impegnato nel contenimento dei costi di *governance* delle società partecipate e, più in generale, in un progetto di razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Infatti, la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 ed il "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 ottobre 2012 tra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali, fissano già i tetti massimi di numero e remunerazione dei componenti degli organi di gestione e di controllo. In questa cornice normativa, l'Amministrazione in ogni occasione in cui ha potere di decisione o proposta (es. in occasione delle assemblee di nomina degli organi sociali), si fa portatrice dell'esigenza di rivedere gli emolumenti. La stessa considerazione vale, più in generale, per il contenimento dei costi di funzionamento e della struttura sociale: le limitazioni alle assunzioni, il contenimento delle dinamiche retributive del personale, degli incarichi di consulenza e collaborazione, delle spese di trasferta e missione e di quelle discrezionali, derivanti da specifiche disposizioni di legge provinciale, vengono puntualmente riproposti negli atti di indirizzo e verificati dal Collegio sindacale in sede di relazione al bilancio.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 787 del 9 maggio 2018 ha approvato, ai sensi dell'articolo 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che tali criteri trovano applicazione per gli organi di amministrazione e controllo delle società a partire del loro primo rinnovo successivo alla data di adozione della delibera. Inoltre con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1514 del 24 agosto 2018 sono stati approvati, in attuazione dell'articolo 18 bis della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, i criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti diverse da quelle controllate dalla Provincia, stabilendo che gli stessi trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società successivo alla data di adozione della deliberazione.

Il Comune di Novaledo, con la deliberazione consiliare n. 39 del 06.10.2015 si è uniformato al dettato da quanto disposto dai commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge del 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità), approvando il Piano operativo di razionalizzazione, trasmettendolo con nota prot. 7006 di data 07.10.2015 alla Corte dei Conti e pubblicandolo sul sito istituzionale.

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.09.2017 si è approvata la ricognizione straordinaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della L.p. 29 dicembre 2016 n. 19, anche agli sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P delle partecipazioni possedute al 31.12.2016;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 28.12.2018 il Comune di Novaledo ha proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2017 ai sensi dell'art.18 della l.p. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100

Si procede quindi anteponendo all'analisi dettagliata delle partecipazioni del Comune di Novaledo alla data del 31 dicembre 2020 una prospettazione diacronica delle ricognizioni effettuate, dei piani di razionalizzazione adottati e dei conseguenti risultati ottenuti.

LE RICOGNIZIONI DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI E LE CESSONI IN PRECEDENZA EFFETTUATE

Già con la Legge n. 244 dd. 24.12.2007 (finanziaria 2008), gli Enti locali sono stati invitati a provvedere alla ricognizione delle rispettive partecipazioni societarie allo scopo di individuare quelle consentite e dismettere quelle vietate. In particolare il comma 27 dell'art. 3 della legge citata disponeva che le amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" ricordando al contempo che "... è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.04.2006 nr. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha poi introdotto un nuovo adempimento a carico delle Amministrazioni locali: l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Gli obiettivi perseguiti erano la riduzione del *numero* delle società partecipate entro il 31 dicembre 2015 e la riduzione dei *costi* di funzionamento delle società. A tal fine la legge indicava anche alcuni criteri da seguire nell'elaborazione del Piano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Nel mese di marzo 2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, il Comune di Novaledo ha predisposto la relazione sullo stato di attuazione del Piano operativo di razionalizzazione, in atti sub prot. 109030189 del 31.03.2016 ed inviata contestualmente alla Corte dei Conti. Tale relazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune ed è stata trasmessa alla Corte dei Conti con nota di data 31/03/2016, prot. n. 1638 la relazione sui risultati conseguiti.

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una cognizione “straordinaria” ed “immediata” delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una cognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.

Con deliberazione n. 20 del 28.09.2017 il Consiglio comunale di Novaledo ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016, stabilendo il mantenimento:

- delle partecipazioni dirette nelle seguenti società: STET S.p.a., Azienda per il turismo Valsugana S.c.a.r.l., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Trentino Riscossioni S.p.a. e Informatica Trentina S.p.a. ;
- delle partecipazioni indirette nelle seguenti società: Primiero Energia S.p.A., Dolomiti Energia S.p.A., SET Distribuzione S.p.A., Dolomiti Energia Holding S.p.A., Distretto tecnologico Trentino S.c.a.r.l. e Centro Servizi Condivisi Soc. Consortile a.r.l.;

La revisione straordinaria conteneva inoltre l'indicazione di:

- stabilire, quale atto di indirizzo per la società STET S.p.a. di procedere all'alienazione delle partecipazioni nelle società Enervals S.r.l. e Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop..

La revisione straordinaria approvata nel 2017 costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si è provveduto, come previsto dalla legge, a trasmettere la revisione straordinaria alla Corte dei Conti – Servizio di controllo per il Trentino Alto Adige con nota prot. 20170034701 di data 29 settembre 2017 ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il completamento dell'inserimento dei dati e del provvedimento di revisione nell'applicativo dallo stesso predisposto.

La delibera di approvazione della revisione straordinaria è stata pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati/Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Con nota prot. 20170034707 di data 29 settembre 2017 il Comune di Pergine Valsugana ha provveduto alla trasmissione a STET S.p.a. della delibera del Consiglio comunale n. 32 del 27/09/2017 invitando la società a procedere all'alienazione delle partecipazioni nelle società Enervals S.r.l. e Cassa Rurale Alta Valsugana Soc.Coop.

STET con nota prot. 2017-0004770 del 23.11.2017 ha comunicato alla Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop. che a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche non ricorrono i presupposti per la legittima detenibilità di tale partecipazione. In data 22/12/2017 STET S.p.a. ha deliberato il recesso da Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop. e quindi da tale data il Comune di Novaledo non partecipa più indirettamente in tale società.

Per quanto riguarda la società Enervals S.r.l., in data 20/04/2018 è stato nominato il Sig. Sbeta Marco, quale liquidatore della società.

Con riferimento alla società Informatica Trentina spa, si dà atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 448/2018 era stato approvato il “Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione del riassetto delle società provinciali – 2018” nel quale era prevista la fusione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A.. Con atto notarile del 22.11.2018, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853 del notaio Reina da tale fusione è stata costituita Trentino Digitale S.p.A. che è divenuta operativa dal 1° dicembre 2018 ed è subentrata in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo ad Informatica Trentino S.p.A.

Alla data del 31 dicembre 2020 le partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune di Novaledo risultano essere le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
1	01812230223	STET S.p.a.	2002	0,013	distribuzione e produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento urbano
2	02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	2007	0,960	attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento
3	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,54	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
4	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0090	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate
5	00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.a.	1984	0,0044	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Alla data del 31 dicembre 2020 le partecipazioni societarie detenute indirettamente dal Comune di Novaledo risultano essere le seguenti:

partecipazioni indirette:

Progr essivo	Codice fiscale società	Denominazi one società	Anno di costituzi one	Denominazione società/organis mo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	Attività svolta
Ind_1	01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	STET S.p.a.	7,56	produzione di energia idroelettrica
Ind_2	01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	STET S.p.a.	6,38	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali
Ind_3	01932800228	SET DISTRIBUZIO NE S.p.A.	2005	STET S.p.a.	7,63	distribuzione di energia elettrica
Ind_4	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	1998	STET S.p.a.	1,79	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività
Ind_5	01990440222	DISTRETTO TECNOLOGIC O TRENTO S.c.a.r.l.	2006	STET S.p.a.	0,50	ricerca nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio
Ind_6	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE S.C.A R.L.	2013	INFORMATICA DIGITALE S.p.a. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. TRENTINO TRASPORTI S.p.a.	12,50 attraverso Informatica Trentina S.p.a. 12,50 attraverso Trentino Riscossioni S.p.a. 12,50 attraverso Trentino Trasporti Esercizio S.p.a	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale
Ind_7	00107860223	CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORO NA E VALLE DI CEMBRA- BANCA DI CREDITO COOPERATIV O	1898	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	0,4578	Attività bancarie e finanziarie
Ind_8	00110640224	FEDERAZION E TRENTE DELLA COOPERAZIO NE SOC. COOP.	1945	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	0,139	Attività produttive di beni e servizi. La partecipazione risulta funzionale all'accesso, per il tramite del Consorzio dei Comuni, ad attività di servizi, utili alla gestione societaria, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici

Ind_9	01932800228	SET DISTRIBUZIO NE S.p.A.	2005	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	0,05	distribuzione di energia elettrica
-------	-------------	---------------------------------	------	-------------------------------------	------	---------------------------------------

Dato atto che, ad oggi non esiste una definizione normativa di “*enti strumentali di diritto pubblico e privato*”, per appurare il fatto che il Comune non detenga partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato (art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005) si è fatto riferimento al disposto dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale, ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, individua tra i soggetti a ciò tenuti:

- a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Di conseguenza si rimanda a quanto dettagliato negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Novaledo, sub voce “Amministrazione Trasparente” ove vengono descritte le funzioni e le attività dagli stessi svolte, potendo conseguentemente constatare che di fatto non vi sono sovrapposizioni o analogie tra quanto svolto dalle società del Comune di Novaledo e dai suoi enti strumentali.

Da ultimo, prima di procedere all'analisi di ogni singola partecipazione si precisa quanto segue:

- per quanto concerne l'applicazione del parametro di cui all'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 per “fatturato” si è fatto riferimento alla grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 cod. civ., conformemente a quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna 54/2017/PAR;
- per quanto concerne il dato relativo al controllo, si specifica che nelle schede di analisi delle società partecipate sia direttamente che indirettamente, è stato indicato “SI” sia nel caso di controllo solitario che di controllo congiunto.

**ANALISI DELLE SINGOLE
PARTECIPAZIONI DIRETTE**

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

STET S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01812230223	STET S.p.a.	2002	0,010	Gestione servizi idrici

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

STET S.p.a è stata costituita nel 2002 mediante un'operazione di fusione per incorporazione di AMEA S.p.a. e di SEVAL S.p.a. in Servizi Territoriali Est Trentino S.r.l. trasformata poi in società per azione (STET S.p.a.). Il Comune di Pergine Valsugana detiene la partecipazione maggioritaria.

STET S.p.a. svolge per conto del Comune di Novaledo, e di altri Comuni, attività di servizio pubblico a rilevanza economica affidato secondo il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la società VALE S.p.a., società partecipata interamente da STET S.p.a., che aveva come oggetto sociale la costruzione e gestione di impianti di produzione, anche combinata, di energia elettrica e termica e delle connesse reti energetiche urbane, è stata fusa per incorporazione nella società STET S.p.a. L'operazione di fusione è stata approvata dall'Assemblea straordinaria delle rispettive società (STET S.p.a. e VALE S.p.a.) in data 22.02.2016.

La Conferenza di coordinamento dei Sindaci dei Comuni firmatari della Convenzione per l'esercizio associato della governance della società STET S.p.A., in data 4 dicembre 2017 ha valutato il piano industriale presentato dalla società ed ha espresso parere favorevole alla trasformazione del servizio di telerriscaldamento e teleraffrescamento in servizio pubblico locale, data la sostenibilità economica dello stesso; in seguito il Comune di Pergine Valsugana con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2017 ha assunto il servizio di telerriscaldamento e di teleraffrescamento sul proprio territorio, quale servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, affidandolo direttamente a STET S.p.A. a far data dal 01.01.2018, approvando il contratto di servizio e le tariffe.

In data 30.07.2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'indirizzo nei confronti di STET S.p.A. volto all'aggregazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica presenti sul territorio comunale con SET Distribuzione S.p.A., mediante conferimento al capitale sociale del ramo d'azienda a ciò inherente e conseguente acquisizione di azioni di quest'ultima da parte di STET S.p.A., autorizzando conseguentemente la Società ad intraprendere tutte le azioni necessarie per perfezionare la suddetta

operazione, autorizzando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 5, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, STET S.p.A. all'aumento della partecipazione azionaria in SET Distribuzione S.p.A. pari a circa il 5,8%. Sull'operazione era già stato espresso, in data 03.07.2018, parere favorevole da parte della Conferenza di coordinamento dei Sindaci dei Comuni soci di STET S.p.A.

La Conferenza di coordinamento dei Sindaci dei Comuni soci di STET S.p.A. nella seduta del 20.07.2020 ha condiviso la scelta strategica di cessione del ramo di azienda del servizio di distribuzione del gas naturale a Novareti S.p.A. in permuta con azioni della società controllante Dolomiti Energia Holding S.p.A..

A seguito di conformi indirizzi espressi dai soci, STET S.p.A. ha avviato al procedura per la cessione del ramo di azienda del servizio di distribuzione del gas naturale a Novareti S.p.A., in permuta con azioni della società controllante della stessa, Dolomiti Energia Holding S.p.A., autorizzando conseguentemente la società ad intraprendere tutte le azioni necessarie per perfezionare la suddetta operazione, autorizzando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, STET S.p.A. all'aumento della partecipazione azionaria in Dolomiti Energia Holding S.p.A..

Con il contratto di permuta repertorio n. 33280 di data 29 dicembre 2020, registrato a Trento in data 26.01.2021 n. 1944 serie 1T, STET S.p.A., con decorrenza 01.01.2021, ha ceduto il ramo di azienda del servizio di distribuzione del gas naturale a Novareti Spa, in permuta con azioni di Dolomiti Energia Holding S.p.A..

La Conferenza dei Sindaci di AMNU S.p.A. e STET S.p.A. in data 18.02.2021 ha approvato l'indirizzo strategico relativo ad una fusione tra AMNU S.p.A. e STET S.p.A., con termine per la realizzazione della stessa entro il giorno 31 dicembre 2021, incaricando le due Società di predisporre il progetto di fusione tra AMNU e STET per la successiva presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci ed impegnando i rispettivi Comuni ad adottare la procedura semplificata prevista dal Codice Civile per i casi di fusione (articoli da 2501 a 2504), applicando, ove consentito, al fine di ridurre i tempi necessari per giungere alla fusione e i relativi costi ed oneri, le rinunce espressamente previste dalla norma in caso di consenso unanime dei Soci.

In data 13 maggio 2021 in seduta congiunta, i Consigli di Amministrazione di S.T.E.T. S.p.A. e AMNU S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU in STET, comprensivo dello Statuto della Società derivante dall'operazione straordinaria di fusione, la quale assumerà la denominazione di AmAmbiente S.p.A.

Il Consiglio comunale del Comune di Novaledo con deliberazione n. 19 di data 29.07.2021 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMNU S.P.A. in S.T.E.T. S.P.A. e le conseguenti modifiche statutarie nonché la nuova convenzione per l'esercizio associato della governance.

La fusione delle due società è finalizzata ad ottenere l'ottimizzazione delle funzioni, dei servizi e dei processi ad oggi allocati nelle società partecipanti alla stessa, la riduzione e l'efficientamento dei costi, nonché la crescita dimensionale ed il rispetto della normativa di settore (TUSP, D. Lgs. n. 175/2016).

La situazione economico-patrimoniale di STET S.p.a. risulta solida, annualmente la Società distribuisce ai soci dividendi.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	46,51
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	2.547.934,00
Compensi amministratori	64.040,00
Compensi componenti organo di controllo	32.280,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	1.144.318,00
2019	2.944.218,00
2018	1.975.002,00
2017	1.987.724,00
2016	3.113.651,00

FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2020	7.857.650,00	7.245.765,00	611.885,00
2019	8.937.580,00	8.035.377,00	902.203,00
2018	12.336.690,00	9.918.533,00	2.418.157,00
FATTURATO MEDIO		9.710.640,00	786.277,00

* I contributi in conto esercizio sono relativi:

- per il 2020 prevalentemente alla tariffa incentivante afferente gli impianti fotovoltaici, mentre la parte residuale (euro 8.704) riguarda il bonus per sanificazione e acquisto DPI previsto dall'art. 125 DL 34/2020;
- per il 2019 alla tariffa incentivante afferente gli impianti di produzione idroelettrica di Serso, Busneck e gli impianti fotovoltaici;
- per il 2018 prevalentemente agli incentivi Grin a valere sull'impianto di trigenerazione relativo alla ex partecipata Valsugana Energia S.p.A., mentre la parte residuale (euro 132.899) riguarda la tariffa incentivante afferente gli impianti di produzione idroelettrica di Serso, Busneck e gli impianti fotovoltaici.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto STET S.p.a. gestisce il servizio pubblico locale, specificamente della distribuzione e produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale, gestione servizi idrici e illuminazione pubblica; ha natura di società in house providing ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale svolgono un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”.

Inoltre il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in

materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è di molto superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Il Comune di Pergine Valsugana svolge il ruolo di ente capofila della gestione associata per l'esercizio della governance di STET S.p.a. La Conferenza per l'esercizio associato della governance ha adottato nel marzo 2013 un atto di indirizzo, che è stato poi recepito con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 09.04.2013, con il quale si sono declinati in maniera puntuale i contenuti del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20.09.2012. L'obiettivo preminente del Protocollo è stato quello di assimilare le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e dei vincoli di organizzazione. In attuazione del citato Protocollo, e in generale degli obiettivi di contenimento delle spese ed efficientamento dei servizi, STET Spa ha posto in essere azioni mirate finalizzate a ridurre i costi di funzionamento, ad ottimizzare le risorse e a migliorare la fruibilità dei servizi offerti all'utenza. Si sono in particolare create le seguenti sinergie/collaborazioni con la società AMNU S.p.a.:

- Condivisione del Direttore Generale: fino al giugno 2014 STET S.p.A. non era dotata di una figura di Direttore Generale, si è provveduto ad assegnare tale incarico al medesimo Direttore Generale di AMNU S.p.a., realizzando così economie di scala fra le due società;
- Apertura di uno sportello unico: nel mese di novembre 2014 è stato attivato lo sportello unico per il cittadino, per consentire all'utente di trattare nello stesso luogo ed in un unico momento le pratiche relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. STET S.p.a. mette a disposizione di AMNU S.p.a. alcuni spazi fisici, mentre AMNU S.p.a. eroga, anche per conto di STET S.p.a., tutti i servizi di front office alla clientela;
- Sistemi informativi: nel corso del 2013 STET S.p.a. ha realizzato alcuni importanti investimenti in campo informatico. A fronte della necessità di AMNU S.p.a. di effettuare analogo investimento, le due società hanno concordato di condividere il sistema di STET S.p.a.. A decorrere dal 1.4.2014 STET fornisce quindi ad AMNU servizi di hosting applicativo, assistenza tecnica sistemistica ed amministrazione dei sistemi informatici, a fronte di un canone concordato. Il canone introitato consentirà di ammortizzare parzialmente i costi di investimento e di gestione necessari al funzionamento del sistema;
- Service ambientale: nel corso del 2014 è emersa la necessità di STET S.p.a. di strutturare meglio gli uffici preposti alla gestione amministrativa in campo ambientale ed anziché ricorrere a nuove assunzioni o a consulenti esterni, sono state sfruttate le competenze preesistenti presso AMNU.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA Soc. Coop.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA Soc. Coop.	2007	0,960	attività di promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

L’Azienda per il Turismo Soc. Coop. (prima s.c.a.r.l.), inizialmente denominata Valsugana Vacanze Azienda per il Turismo S.c.a.r.l., è stata costituita nel 2007. Il Comune di Pergine Valsugana con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 10.06.2003 ha approvato la costituzione della società e contestualmente la sottoscrizione di una quota pari ad Euro 1.500,00.

La Società si connota per la presenza di una compagine societaria pubblica e privata; la partecipazione da parte del Comune di Novaledo, come di altri Enti pubblici, trova la sua legittimazione nella L.P. 11.06.2002, n. 8 “*Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento*”. In particolare all’art. 9 della L.P. 8/2002 è previsto che i Comuni che ricadono all’interno di ambiti territoriali individuati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2929 del 22.11.2002) promuovano la costituzione di soggetti che svolgano all’interno dell’ambito locale informazione e accoglienza turistica nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche. Requisito per il riconoscimento a livello provinciale di tali soggetti ai sensi della L.P. 8/2002 è “*l’adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica locale*” (art. 9, comma 3, L.P. 8/2002).

Con deliberazione del Consiglio comunale di Pergine Valsugana n. 63 del 14.10.2014 è stato modificato lo statuto della società ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. a) del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige - D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25) al fine di ridurre gli organi di amministrazione della società e conseguentemente contenere i relativi costi di funzionamento. In particolare è stata abrogata la previsione del Comitato esecutivo, organo che si sovrapponeva per molti aspetti al Consiglio di amministrazione, ed è stato ridotto a 13 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione (inizialmente costituito da un numero di membri da 7 fino a 26).

Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione risulta quindi inferiore al numero dei dipendenti, inoltre la società pur non distribuendo utili tra i soci, mantiene un suo equilibrio economico-patrimoniale.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	13
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	433897,00
Compensi amministratori	42.844,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	39.812,00
2019	10.509,00
2018	4.882,00
2017	9.606,00
2016	3.231,00

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio *
2020	1.690.847,00	104.059,00	1.586.788,00	1.564.520,00
2019	2.514.478,00	373.435,00	2.141.043,00	2.124.407,00
2018	2.393.163,00	207.103,00	2.186.060,00	2.176.687,00
FATTURATO MEDIO		2.199.496,00		

* I contributi in conto esercizio sono relativi per la quasi totalità al finanziamento della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno alle attività di marketing turistico territoriale d'ambito, la restante parte è relativa alle convenzioni con i Comuni d'ambito per il sostegno alle attività turistiche dei territori.

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto la partecipazione del Comune di Novaledo, come di altri enti pubblici, trova la sua legittimazione nella L.P. 11.06.2002 n. 8 "Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento", in particolare all'art. 9 è previsto che i Comuni che ricadono all'interno di ambiti territoriali individuati dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2929 del 22.11.2002) promuovano la costituzione di soggetti che svolgano all'interno dell'ambito locale informazione e accoglienza turistica nel rispetto degli standard

qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia, coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche. Requisito per il riconoscimento a livello provinciale di tali soggetti ai sensi della L.P. 8/2002 è “l’adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica locale” (art. 9, comma 3, L.P. 8/2002). L’art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell’art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005
Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall’articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l’esigua partecipazione del Comune di Novaledo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
NO	NO	NO	NO

Il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., secondo quanto disposto dall'art. 1bis lett. f) della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento.

La misura della partecipazione del Comune di Novaledo (0,51%) è calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci (197 tra Comuni, Comunità di Valle e B.I.M).

La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

L'Assemblea straordinaria del Consorzio dei Comuni Trentini in data 20.12.2017 ha deliberato alcune modifiche allo statuto sociale, volte a qualificare l'Ente come società in house providing delle Amministrazioni socie. Con tale nuova veste giuridica della Società, vigente a partire dal 1° gennaio 2018 o dalla data di successiva iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese, gli Enti soci potranno avvalersi con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla stessa, potendole affidare prestazioni in forma diretta ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	26,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0
----------------------------------	----------

Importi in euro

Costo del personale	1.655.714,00
Compensi amministratori	95.000,00
Compensi componenti organo di controllo	21.928,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	522.342,00
2019	436.279,00
2018	383.476,00
2017	339.479,00
2016	380.756,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2020	3.885.376,00	1.602.127,00	2.283.249,00	2.253.355,00
2019	4.240.546,00	1.705.201,00	2.535.345,00	2.512.660,00
2018	3.906.831,00	1.517.578,00	2.389.283,00	2.387.945,00
FATTURATO MEDIO		4.010.917,67		

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati; si ritiene che la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguitamento delle finalità dell'ente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l'esigua partecipazione del Comune di Novaledo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0090	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

- a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Trattasi di società che opera secondo il principio "in house", configurandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari.

La costituzione è avvenuta con l'integrale sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento; ed il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore degli Enti medesimi, di quote del capitale societario.

Il Comune di Pergine Valsugana ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.04.2009.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	48
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0
----------------------------------	----------

Importi in euro

Costo del personale	2.138.166,00
Compensi amministratori	68.074,00
Compensi componenti organo di controllo	29.100,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	405.244,00
2019	315.900,00
2018	368.974,00
2017	235.574,00
2016	315.900,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2020	5.221.703,00	3.706.693,00	1.515.010,00	0,00
2019	6.661.412,00	4.205.939,00	2.455.473,00	0,00
2018	5.727.647,00	4.011.014,00	1.716.633,00	0,00
FATTURATO MEDIO		5.870.254,00		

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, in quanto è stata costituita in ossequio al disposto dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e l'adesione da parte degli enti locali è prevista dalla stessa legge istitutiva della società. L'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è nettamente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Conformemente a quanto disposto dalle “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Trentino Riscossioni S.p.A. doveva garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l’attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016.

Nel 2017 la Società ha ridotto i costi di funzionamento, diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, ad Euro 57.802,00 nel limite quindi del corrispondente valore del 2016 (il limite per il 2017 era costituito dal volume complessivo dei costi del 2016 pari ad Euro 57.983,00). Restano esclusi i costi diretti afferenti l’attività core/mission aziendale, i costi per il contributo al Centro Servizi Condivisi e i costi non paragonabili con l’esercizio precedente.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Riscossioni S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l’analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Nello specifico tale programma prevede l’aggregazione di Trentino riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. al fine di creare un polo unico della liquidità.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 504/2018 è stato adottata la “Seconda relazione sullo stato di attuazione del programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” nella quale per quanto riguarda il polo della liquidità si rappresenta la necessità di un ulteriore periodo di confronto istituzionali con i Comuni, per poi procedere a seguito della positiva valutazione da parte dei soci di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A., alla creazione del polo della liquidità.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all’art. 18 c. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

TRENTINO DIGITALE S.p.a.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.a.	1984	0,0044	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
SI	SI	NO	NO

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino - ai sensi dell'art. 33 della L.P. 3/2006 - per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente. Si tratta pertanto di una società strumentale in house.

Il controllo analogo è esercitato congiuntamente da parte di tutti i soci, tramite l'Assemblea di coordinamento e il Comitato di indirizzo e secondo le modalità previste da apposita Convenzione di governance.

La società svolge in particolare l'attività inherente a:

- gestione del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dai predetti enti e soggetti;
- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base ed applicativo;
- progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza;
- progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
- consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;
 - ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT (Information Communication Technology);
- costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione;
- progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	297
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	17.948.955,00
Compensi amministratori	122.903,00
Compensi componenti organo di controllo	54.340,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	988.853,00
2019	1.191.222,00
2018	1.595.918,00
2017	892.950,00
2016	216.007,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2020	58.414.007,00	52.802.466,00	5.611.541,00	5.132.844,00
2019	55.804.785,00	49.684.933,00	6.119.852,00	5.091.398,00
2018	61.119.834,00	54.804.364,00	6.315.470,00	5.286.296,00
FATTURATO MEDIO		58.446.208,67		

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Informatica Trentina S.p.A., quale società di sistema prevista dalla legge di riforma istituzionale (L.P. 3/2006), è aperta all'adesione successiva di nuovi soci pubblici che scelgano di disporre l'affidamento diretto dei servizi offerti dall'oggetto sociale, dunque rappresenta uno strumento comune e "aggregante" per tutto il territorio provinciale. Le società di sistema infatti si situano in un'ottica di razionalizzazione e specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti strutturali, tecnologici e professionali, consentendo la fruizione, anche da parte degli enti di minore dimensione, di soluzioni fortemente innovative e integrate. Attraverso il perseguitamento di economie di scala e di qualità, tali

strumenti sono pertanto in grado di consentire una razionalizzazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale sia in termini di investimento che di gestione dello stesso.

Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. Inoltre, alla luce delle limitazioni al regime di circolazione delle azioni fissate dallo statuto, l'eventuale dismissione sarebbe concretizzabile solo se si trovasse qualche ente pubblico disposto ad acquistare le azioni del Comune, eventualità piuttosto difficile vista la natura di tale società il cui scopo non è quello del profitto ma della fornitura di servizi agli enti soci. Peraltro data la partecipazione esigua del Comune anche in presenza di un dissesto finanziario non si registrerebbe alcun onere a carico dell'ente. La vendita delle azioni di Informatica Trentina non comporterebbe quindi alcun beneficio all'Amministrazione. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano, che è quello della convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità, analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Fatte proprie tutte queste considerazioni, emerge come tale partecipazione possa comunque facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Infatti, la società in esame appare inquadrabile nella lettera d) del secondo comma dell'articolo richiamato, il quale così recita: "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento". Si ricorda infatti che secondo l'orientamento del Consiglio di Stato ciò che rileva ai fini dell'identificazione della categoria comprendente la "produzione di beni e servizi strumentali" è l'analisi dell'oggetto sociale dell'impresa: in altri termini, deve trattarsi di un'attività rivolta agli stessi enti promotori e consistente nella produzione di beni e servizi finalizzati alle esigenze dell'ente pubblico partecipante.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Conformemente a quanto disposto dalle "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia", approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Informatica trentina S.p.A. doveva garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016.

Nel 2017 la Società ha ridotto i costi di funzionamento, diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, ad Euro 3.054.329,00 nel limite del corrispondente valore del 2016. (il limite per il 2017 era costituito dal volume complessivo dei costi del 2016 pari ad Euro 3.152.159,00). Restano esclusi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale.

Con delibera della Giunta provinciale di data 01.12.2017, n. 2018, sono state approvate le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 che sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2086/2016, secondo le quali, per quanto riguarda i costi di funzionamento, le società dovevano garantire nel 2018 un ammontare di costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale)

diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2017, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum e quelle relative al Centro Servizi Condivisi. Successivamente con delibera della Giunta provinciale di data 05.10.2018, n. 1806 tali direttive sono state prorogate in via provvisoria per i bilanci 2019-2021, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione delle direttive definitive. Con delibera della Giunta provinciale di data 30.08.2019, n. 1255 sono state approvate le direttive definitive per l'anno 2019 alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia, confermando quelle adottate con la deliberazione n. 1806/2018 per le agenzie e gli enti pubblici strumentali, salvo la previsione che, dal limite di spesa all'acquisto di arredi ed acquisto o sostituzione di autovetture, restano esclusi anche gli acquisti effettuati per la sostituzione di autovetture necessarie all'attività di pertinenza, precisando che l'esclusione vale nei casi in cui l'automezzo acquistato abbia caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle del mezzo sostituito. Con la stessa delibera, per quanto riguarda le società controllate viene rinviata l'eventuale modifica delle direttive alle risultanze dei lavori della commissione tecnica prevista dal "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020", nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 646/2019. Con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020 è stato approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022" ribadendo che le disposizioni impartite con tale documento costituiscono a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati. Dal 2020, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con delibera n. 1831 del 22.11.2019, le società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento dovevano garantire un ammontare dei costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2019, specificando che il confronto andava effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società poteva escludere le spese una tantum.

Si dà atto in merito che la società negli ultimi cinque esercizi ha ridotto i costi di funzionamento, in linea con quanto stabilito dalla direttive in merito approvate dalla Provincia Autonoma di Trento con le deliberazioni sopra riportate.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Dato che Trentino Digitale S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il "Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016". Con riferimento al Polo dell'informatica e delle telecomunicazioni l'obiettivo del Programma è quello di costituire un polo di alta specializzazione tramite l'aggregazione di Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network s.r.l. in un'unica società di sistema operante nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e, nel contempo, rilasciare al mercato i servizi non strategici o non efficacemente presidiabili in ragione dell'elevata evoluzione tecnologica.

Si precisa, rispetto al 31/12/2017, che con deliberazione della Giunta provinciale n. 448/2018 è stato approvato il "Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione del riassetto delle società provinciali – 2018" nel quale era previsto che la fusione avverrà per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A.

Con atto notarile del 22 novembre 2018, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853 del notaio Reina, dalla fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A è stata costituita Trentino Digitale S.p.A., operativa dal 1° dicembre 2018.

Nel programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2019 del 04.12.2020 è previsto che, entro il 31 marzo 2021, venga creato un nucleo tecnico di valutazione e coordinamento per il settore ICT/TLC, si provveda ad elaborare ed avviare un piano di accrescimento delle competenze digitali e si riorganizzi la società di Trentino Digitale S.p.A., fissando la data del 30 settembre 2021 per la verifica dell'impatto anche in relazione al tema dello schema organizzativo meglio rispondente a coprire nel breve e nel medio periodo il fabbisogno pubblico di informatica e telecomunicazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all’art. 18 co. 3 bis 1, L.P. n. 1/2005.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in esame.

**ANALISI DELLE SINGOLE
PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PRIMIERO ENERGIA S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	Attività svolta
01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	2000	STET S.p.a.	7,56	produzione di energia idroelettrica

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La società è stata costituita, e la partecipazione acquistata da parte di STET S.p.A., in esecuzione di un progetto di subentro nelle centrali idrolettriche "ex SAVA", predisposto dalla Provincia Autonoma di Trento, che deteneva sulle stesse un diritto di prelazione, attraverso un gruppo di acquisto costituito esclusivamente da Comuni e soggetti pubblici del Trentino.

Attualmente la società possiede e gestisce i seguenti impianti idroelettrici:

Impianto di Caoria, regolato dal serbatoio di Forte Buso (32 milioni di mc), con diga ad arco/gravità, con una potenza efficiente di 39 MW ed una producibilità annua di 150 Gwh;

Impianto di San Silvestro Impianto fluente con una potenza efficiente di 19 MW ed una producibilità annua di 120 GWh;

Impianto di Moline, regolato dal bacino di Val Schener (4,5 milioni di mc), con diga ad arco/cupola, con una potenza efficiente di 18 MW ed una producibilità annua di 115 Gwh;

Impianto di Val Schener, regolato dallo stesso bacino di Val Schener, con una potenza efficiente di 2 MW ed una producibilità annua di 11,5 GWh.

Centrale per il recupero DMV di Val Schener realizzata nel 2016 per recuperare il Deflusso Minimo Vitale DMV (parte di acqua che per Legge deve essere rilasciata in alveo, e non captata, al fine di mantenere biologicamente vivo il corso d'acqua) della omonima diga di Val Schener, con una potenza di 700 kW ed una producibilità media annua di ca. 4,5 GWh;

Centrale per il recupero DMV di Forte Buso è stata realizzata nel 2013 per recuperare il Deflusso Minimo Vitale DMV (parte di acqua che per Legge deve essere rilasciata in alveo, e non captata, al fine di mantenere biologicamente vivo il corso d'acqua) della omonima diga di Forte Buso, con una potenza nominale media di 0,371 MW ed una producibilità media annua di ca. 3 GWh.

Gli impianti formano un'unica asta idraulica che parte da Forte Buso (comune di Predazzo - bacino imbriferodell'Adige) e termina a Moline (comune di Sovramonte - bacino imbrifero del Brenta).

La produzione media annua di Primiero Energia S.p.A. ammonta a ca. 375 GWh.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	26
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	1.694.040,00
Compensi amministratori	104.200,00
Compensi componenti organo di controllo	45.520,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	1.903.208,00
2019	3.133.026,00
2018	4.702.971,00
2017	441.268,00
2016	-713.071,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2020	18.692.644,00	18.382.329,00	310.315,00	57.321,00
2019	20.490.639,00	19.980.486,00	510.153,00	58.864,00
2018	23.050.298,00	222.916.342,00	133.956,00	56.855,00
FATTURATO MEDIO		20.744.527,00		

* I contributi in conto esercizio sono relativi:

per l'esercizio 2020:

- a contributo in conto capitale L. 488/92 centrale di Moline per Euro 55.686
- a contributo CCIAA alternanza scuola lavoro per Euro 700
- a contributo acquisto beni strumentali 4.0 per Euro 633
- a contributo carburante uso riscaldamento L. 488/98 art. 8 c. 1 per Euro 302 per l'esercizio 2019;
- a contributo in conto capitale L. 488/92 centrale di Moline per Euro 55.725

- a contributo CCIAA alternanza scuola lavoro per Euro 2.880
- a contributo carburante uso riscaldamento L. 488/98 art. 8 c. 1 per Euro 259 per l'esercizio 2018:
- a contributo in conto capitale L. 488/92 centrale di Moline per Euro 55.818
- a contributo CCIAA alternanza scuola lavoro per Euro 700 a contributo carburante uso riscaldamento L. 488/98 art. 8 c. 1 per Euro 337

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività".

Inoltre il comma 7 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili."

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da STET S.p.a. (società controllata dal Comune di Novaledo), ma in ambiti territoriali diversi e volumi di produzione diversi. La società infatti possiede e gestisce alcuni grossi impianti idroelettrici a cavallo tra il Trentino orientale ed il Veneto.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società ha prodotto risultati negativi in uno degli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l'esigua partecipazione del Comune di Novaledo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	Attività svolta
01812630224	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	2002	STET S.p.a.	6,38	vendita di energia elettrica e gas, attività commerciali nel campo dei servizi idrici ed ambientali

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

Oltre alle attività di vendita, sul libero mercato, di energia elettrica e gas, la società svolge attività connesse con la gestione commerciale della clientela dei servizi di acqua potabile e fognatura, nonché delle vendita di energia elettrica nel mercato "tutelato", per conto di STET S.p.A., in una logica di ottimizzazione della gestione.

La partecipazione è stata acquistata da STET nel 2003 in attuazione di un progetto di rafforzamento dell'allora denominato "Sistema Servizi Trentino", vale a dire l'insieme degli operatori dei servizi pubblici locali a rete, nell'ottica del suo rafforzamento industriale.

Dati riferiti all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	195
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	8.475.032,00
Compensi amministratori	135.000,00
Compensi componenti organo di controllo	35.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	26.180.434,00
2019	22.857.125,00
2018	12.293.483,00
2017	18.570.382,00
2016	26.927.406,00

Importi in Euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni " del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2020	835.467.163,00	820.804.330,00	14.662.883,00	0,00
2019	943.989.149,00	933.580.047,00	10.409.102,00	0,00
2018	878.280.827,00	863.808.287,00	14.472.540,00	231.243,00
FATTURATO MEDIO		885.912.379,67		

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 2

Il processo di liberalizzazione iniziato nel 2003 (Decreto legislativo n°164 del 23/05/2000, più conosciuto come decreto Letta) prevedeva la gestione separata dell'attività di distribuzione e dell'attività vendita del gas. Con questi presupposti è nata la società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia, dedicata all'attività di vendita per il gas naturale e anche per l'energia elettrica.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.

Inoltre la società si occupa delle attività commerciali relative alla gestione del ciclo idrico di STET S.p.a. che costituisce una fase di un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Novaledo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

SET DISTRIBUZIONE S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	Attività svolta
01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	2005	STET S.p.a. e CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP	7,63 0,05	distribuzione di energia elettrica

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

SET Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Dolomiti Energia, svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio provinciale del Trentino.

Dal 1° luglio 2005 SET distribuzione SpA è subentrata ad Enel Distribuzione nella gestione degli impianti e nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento.

La società è stata costituita, e la partecipazione acquistata da STET S.p.A., in esecuzione di un progetto di subentro nelle reti di distribuzione di energia elettrica già di ENEL S.p.A., localizzate nel territorio provinciale, coordinato e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, attraverso un gruppo di acquisto costituito esclusivamente da Comuni e soggetti pubblici del Trentino.

Si precisa che STET S.p.A. ha conferito mediante conferimento al capitale sociale di SET SpA il ramo d'azienda della distribuzione dell'energia elettrica e conseguente acquisizione di azioni di quest'ultima da parte di STET S.p.A. La Società è stata autorizzata ad intraprendere tutte le azioni necessarie per perfezionare la suddetta operazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 5, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, STET S.p.A. all'aumento della partecipazione azionaria in SET Distribuzione S.p.A. pari a circa il 5,8%. Alla data attuale STET S.p.A. detiene il 7,70% di SET Distribuzione S.p.A.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	274
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0
----------------------------------	----------

Importi in euro

Costo del personale	10.495.279,00
Compensi amministratori	127.000,00
Compensi componenti organo di controllo	37.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	19.663.885,00
2019	15.963.333,00
2018	20.153.626,00
2017	11.625.032,00
2016	10.696.150,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2020	100.816.678,00	83.510.457,00	17.306.221,00	0,00
2019	95.119.633,00	81.165.455,00	13.954.178,00	33.478,00
2018	102.744.945,00	78.627.442,00	24.117.503,00	28.284,00
FATTURATO MEDIO		99.560.418,67		

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 1 dell'art. 24 della L.P. 27/2010 dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numeri dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da STET S.p.a. (società controllata dal Comune di Novaledo), ma in ambiti territoriali diversi. Tale società svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nei quasi 200 Comuni in cui è titolare della concessione; mentre STET S.p.a. si occupa della gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica nei comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Tenna, Caldonazzo e Sant'Orsola Terme.

Con l'articolo 18 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, la Giunta provinciale è stata inoltre autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico della Provincia, dell'ente di cui all'articolo 2 della L.P. n. 4/98, degli enti locali o loro enti funzionali, oppure di società

controllate dalla Provincia o dai predetti enti o da società a prevalente capitale degli enti locali, che possa gestire la fase transitoria di cui all'articolo 13 del più volte citato DPR.

L'articolo 1-ter, comma 2, del DPR n. 235/77 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 463/99, prevede, tra l'altro, che nel territorio delle province di Trento e Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel, nonché le imprese locali operanti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l'esigua partecipazione del Comune di Novaledo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	Attività svolta
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.	1998	STET S.p.a.	1,79	produzione di energia, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

Si tratta di un'impresa multiutility, verticalmente integrata, operante in settori energy (produzione energia idroelettrica, distribuzione gas ed energia elettrica, teleriscaldamento,) e non-energy (servizio idrico e rifiuti). La partecipazione è stata acquisita da STET S.p.A. in un'ottica di aggregazione fra soggetti pubblici operanti nei servizi di interesse generale, con ricadute positive in termini di ottimizzazione di alcuni servizi (es: servizi informatici). La partecipazione è stata poi incrementata in esecuzione di un progetto di subentro nelle centrali idroelettriche già di ENEL ed EDISON, localizzate nel territorio provinciale, coordinato e promosso dalla Provincia Autonoma di Trento.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	199
Numero amministratori	12
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	12.395.966,00
Compensi amministratori	452.000,00
Compensi componenti organo di controllo	88.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	53.000.677,00
2019	36.485.138,00
2018	41.761.562,00
2017	51.507.553,00
2016	46.710.985,00

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2020	104.319.097,00	8.096.543,00	33.058.027,00	0,00
2019	87.384.416,00	9.507.842,00	30.903.089,00	0,00
2018	84.095.102,00	8.408.865,00	28.420.937,00	0,00
FATTURATO MEDIO		91.932.872,00		

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

Inoltre la società produce un servizio di interesse generale previsto dal comma 2 lett. a) dell'art.4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

I vincoli di scopo e di attività si intendono quindi rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da STET S.p.a. (società controllata dal Comune di Novaledo), ma in ambiti territoriali diversi. Tale società svolge l'attività di produzione di energia elettrica, nonché nell'erogazione direttamente o tramite proprie controllate di servizi pubblici locali. Acqua, gas, energia elettrica ed illuminazione pubblica, ma in ambiti territoriali diversi.

Per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di tale lettera nello specifico caso in esame, occorre tener conto della normativa provinciale relativa alla c.d. "riforma istituzionale" di cui alla L.P. 16 giugno 20016, n. 3, la quale prevede che i servizi pubblici locali, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita dalla Giunta provinciale con il Consiglio delle autonomie locali. Nello specifico, l'ambito territoriale ottimale per i settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica e della depurazione corrisponde all'intero territorio provinciale.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Novaledo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTO S.c.a.r.l.

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	Attività svolta
01990440222	DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTO S.c.a.r.l.	2006	STET S.p.a.	0,50	ricerca nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La società consortile a responsabilità limitata ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Provincia di Trento, di un distretto nel settore delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio, volto a favorire l'insediamento e la crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti ai medesimi settore.

La società si è fatta inoltre promotrice della costituzione del Green Building Council Italia (GBC), associazione volontaria di imprese, enti e strutture, basata sul consenso e sulla valorizzazione dell'integrazione tra competenze tecniche scientifiche e competenze operative, che persegue, attraverso lo sviluppo e l'adattamento alla realtà italiana del sistema L.E.E.D. (Leadership in Energy and Environmental Design, protocollo statunitense di certificazione della sostenibilità degli edifici).

La società, riconosciuta dal Ministero dell'Università e Ricerca, svolge attività in campi di interesse per STET S.p.A., in termini di acquisizione di know-how, con particolare riferimento ai temi dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	15,05
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	843.138,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	16.120,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	50.305,00
2019	175.266,00
2018	112.638,00
2017	46.738,00
2016	44.714,00

<i>Importi in euro</i>		FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2020	1.819.833,00	1.727.625,00	92.208,00	26.923,00	
2019	2.070.052,00	1.599.609,00	470.443,00	410.783,00	
2018	1.986.975,00	1.837.237,00	149.738,00	32.470,00	
FATTURATO MEDIO		1.958.953,00			

* I contributi in conto esercizio sono relativi per il 2020 a contributi de minimis per affitto uffici; per il 2019 per € 34.434,00 a contributi de minimis per affitto uffici, contributo per Family Audit e formazione EBAT, per € 256.290,00 a stati avanzamento finanziamento progetto Made in Italy, per € 20.172,00 a ricavi del progetto europeo Southzeb ed € 99.887,00 a ricavi del progetto europeo Opteemal; per il 2018 a contributi deminimis per affitto uffici e contributo per Family Audit

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Il comma 8 dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone letteralmente "E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche."

Si ritiene quindi che la partecipazione in esame rispetti il vincolo di attività.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005
Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l'esigua partecipazione del Comune di Novaledo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (liquidazione 31.12.2020)

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	Attività svolta
02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	2013	TRENTINO DIGITALE S.p.a. e TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	12,50% e 12,50%	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

Partecipazione di controllo	Società in house
SI	SI

La società è stata costituita nel 2013, al fine di concentrare in un soggetto unico a servizio delle società di sistema le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse, ma è effettivamente operativa nei confronti delle consorziate soltanto dal 2016. Essa è destinata a svolgere una funzione strategica ai fini del miglioramento dell'efficienza e del contenimento delle spese delle società di sistema partecipate dall'Ente locale.

Il Comune di Novaledo detiene lo 0,0445% della società, quale quota di partecipazione indiretta, tramite Informatica Trentina S.p.a. e Trentino Riscossioni S.p.a..

Il programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 514 del 12 aprile 2019, ha previsto la nomina di una Commissione tecnica per la valutazione dell'assetto delle partecipazioni provinciali a seguito delle riorganizzazioni intraprese in precedenza; tale Commissione ha valutato anche l'opportunità del mantenimento, soppressione o revisione del Centro Servizi Condivisi. Successivamente, valutando le considerazioni della Commissione tecnica, la Giunta provinciale con deliberazione n. 2019 del 04.12.2020 ha approvato il programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, nel quale è prevista la chiusura del Centro Servizi Condivisi.

L'Assemblea straordinaria della società in data 21.12.2020 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa e in data 01.07.2021 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	10.000,00
Compensi componenti organo di controllo	4.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

Importi in euro

FATTURATO		Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2020	329.908,00	329.908,00	84,00	0,00
2019	640.824,00	640.824,00	542,00	0,00
2018	904.490,00	904.490,00	0,00	0,00
FATTURATO MEDIO		778.074,33		

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

La società svolge attività consortile a favore delle società del sistema pubblico provinciale ai sensi della L.P. 27 del 27.12.2010 – art. 7 – comma 3 bis (aggiunto dalla L.P. 25 del 27.12.2012 – art. 2). La partecipazione

delle stesse al Consorzio è prevista dalla legge provinciale dunque, ai sensi dell'art. 20 c. 1 della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono rispettate.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolge le proprie attività non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli Amministratori (6,5 FTE nel 2015). L'inferiorità numerica del personale dipendente rispetto agli amministratori, non era considerata, nella fattispecie, elemento sintomatico di una necessità di riorganizzazione.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

La Società, pur essendo stata costituita nel 2013, ha avviato la propria operatività nei confronti dei soci nel 2016. Nel 2017 si è verificato un ulteriore e significativo incremento dell'operatività e, di conseguenza, del volume d'affari della Società.

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005)

Non si ravvisa la necessità di avviare misure di questo tipo considerando che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 01.07.2021 .

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Non si ravvisa la necessità di avviare misure di questo tipo considerando che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 01.07.2021.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente, considerata la cessazione dell'attività della società.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	Attività svolta
00110640224	CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA BCC	1898	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOC. COOP.	0,4578	azienda di credito

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC, già denominata Cassa Rurale di Trento, è la continuazione della Cassa Rurale di Povo e Vigo Cortesano - Trento (costituita a seguito della fusione fra la Cassa Rurale di Povo e la Cassa Rurale di Vigo Cortesano), della Cassa Rurale di Villazzano e Trento, della Cassa Rurale di Sopramonte, della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine (costituita a seguito della fusione fra la Cassa Rurale di Aldeno, la Cassa Rurale di Garniga e la Cassa Rurale di Cadine), originariamente tutte costituite in base alla legge del 9 aprile 1873, b.l.i. n. 70 (bollettino delle leggi dell'impero austro-ungarico) quali consorzi registrati a garanzia illimitata, nonché della Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra quale continuazione della Cassa Rurale di Lavis, della Cassa Rurale di Pressano, della Cassa Rurale di Mezzocorona e della Cassa Rurale di Albiano e Alta Val di Cembra (costituita dalla fusione della Cassa Rurale di Albiano con la Cassa Rurale di Segonzano e con la Cassa Rurale di Sover).

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	307
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	0

Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	24.409.255,00
Compensi amministratori	464.792,00
Compensi componenti organo di controllo	133.537,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	6.542.240,00
2019	3.172.278,00
2015	4.717.893,00
2017	4.153.469,00
2016	2.127.997,00

<i>Importi in euro</i>		
FATTURATO	Interessi attivi e proventi assimilati	Commissioni attive
2020	71.507.821,00	44.474.306,00
2019	46.141.328,00	26.652.781,00
2018	52.000.813,00	33.374.622,00
FATTURATO MEDIO	56.549.987,33	

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27.

Ai fini della legittima detenibilità, l'azienda non rientra nelle categorie di cui all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27, quindi le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 non si intendono rispettate.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato mediosuperiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P.1/2005)

Data l'esigua partecipazione del Comune di Novaledo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione perpoter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Si dà atto che le amministrazioni che condividono il controllo sulla società tramite, con ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019, hanno dato indicazione alla stessa di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa Rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021; il Consorzio dei Comuni ha emanato in data 29.05.2020 un avviso pubblico per la dismissione della partecipazione, ma visto che nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, il Consorzio tenterà di dismettere la stessa mediante altre strategie che ne consentano una equa monetizzazione, ivi compresa l'alienazione a trattativa privata, in presenza di un eventuale compratore, l'esercizio del diritto di recesso o la vendita della partecipazione alla stessa Cassa di Trento, ove consentito dallo Statuto sociale.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno di stabilire, quale indirizzo per il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., di dismettere la partecipazione nella società Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC mediante cessione a titolo oneroso entro il 30 giugno 2023.

ANALISI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Dati della società'

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organi smo tramite	% Quota di partecipazione società/organi smo tramite	Attività svolta
00110640224	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE	1945	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC. COOP.	0,139	Servizi a sostegnodelle imprese

Partecipazione di controllo	Società in house
NO	NO

La Federazione Trentina della Cooperazione è oggi l'unica organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta, operante sul territorio della provincia di Trento.

Essa riunisce circa 450 società, attive in tutti i settori produttivi, e una base sociale costituita da circa 280.000 persone.

La missione della Federazione è contribuire al miglioramento sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei loro territori attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e dell'imprenditorialità cooperativa.

Essa favorisce la costituzione di nuove società cooperative, ne cura l'adeguamento funzionale degli impianti e delle strutture e si prodiga per sostenere una oculata attività aziendale, anche attraverso iniziative di fusione e accorpamento capaci di portare le cooperative associate ad una gestione più efficiente.

È parte attiva nel curare e gestire:

- la formazione cooperativa;
- la qualificazione tecnica;
- l'aggiornamento professionale degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti e dei soci delle cooperative. La Federazione opera per assistere le cooperative associate, consentendo un costante potenziamento della loro struttura imprenditoriale. In caso di necessità, attiva servizi di elaborazione dati e sostiene l'assistenza amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativa, tecnica ed economica.

Ai sensi dell'art. 5 della convenzione con ICN S.p.A., la Federazione possiede i requisiti di cui all'articolo 11 del D.M. n. 164 del 1999, ed è designata da Confcooperative per l'area territoriale della Provincia di Trento per offrire alle imprese aderenti servizi di assistenza e consulenza specialistica nel settore

amministrativo, contabile, fiscale e del lavoro. L'attività di assistenza fiscale è svolta dalla Federazione con la partnership di Italia Consulting Network S.p.A. Italia Consulting Network S.p.A. è il Centro di assistenza fiscale costituito da Confcooperative nazionale e dalle sue articolazioni territoriali ed è iscritto al n. 31 dell'Albo dei Centri di Assistenza fiscale per le imprese tenuto presso il Ministero delle Finanze e quindi autorizzato ad esercitare le attività di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997.

Dati riferiti all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	157
Numero amministratori	22
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

<i>Importi in euro</i>	
Costo del personale	10.564.663,00
Compensi amministratori	144.274,00
Compensi componenti organo di controllo	115.525,00

<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	359.672,00
2019	212.269,00
2015	575.068,00
2017	242.389,00
2016	215.035,00

<i>Importi in euro</i>		FATTURATO	Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico	Voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico	di cui Contributi in conto esercizio
2020	23.053.291,00		14.557.592,00	8.495.699,00	4.150.642,00
2019	17.433.487,00		11.189.707,00	6.243.780,00	4.138.179,00
2018	20.049.010,00		15.191.413,00	4.857.597,00	3.572.111,00
FATTURATO MEDIO		20.178.596,00			

* I contributi in conto esercizio sono relativi:

- per l'esercizio 2020 a:

- sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stessa di cui alla L.R. n. 8/64 per € 3.616.750;

- contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione € 85.536;
 - contributi del GSE per impianto fotovoltaico per € 18.537;
 - contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per € 74.978 e perl'attività di ricerca per lo sviluppo della piattaforma “In Cooperazione” per € 35.952;
 - contributi Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo dellacooperazione per € 139.000;
 - contributo Promocoop a sostegno dell'emergenza sanitaria Covid-19 per € 20.000;
 - contributi della Comunità Europea per € 144.425 per il progetto Sentinel;
 - contributi da E.Bi.Cre per € 8.184;
 - contributi per il rimborso spese di revisione di cui alla L.R. 14/02/1964 n. 8 per € 7.280;
- per l'esercizio 2019 a:
- sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stessa di cui alla L.R. n. 8/64per € 3.616.750;
 - contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione € 87.333;
 - contributi del GSE per impianto fotovoltaico per € 18.336;
 - contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per € 80.199;
 - contributi Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo dellacooperazione per € 131.000;
 - contributo Promocoop a sostegno dei progetti strategici di Federcasse per € 113.448;
 - contributi della Comunità Europea per € 33.124 per il progetto Fincare;
 - contributi da E.Bi.Cre per € 22.532;
 - contributi da fon. Coop. per attività di formazione per € 35.458;
- per l'esercizio 2018 a:
- sussidi per attività di revisione ordinaria, assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stessa di cui alla L.R. n. 8/64per € 2.948.050;
 - contributi della L.R. n. 15/88 per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo della cooperazione € 135.170;
 - contributi del GSE per impianto fotovoltaico per € 19.396;
 - contributi PAT L.P. n. 6/99 per l'attività del Centro Assistenza Tecnica C.A.T. per € 41.269;
 - contributo Promocoop a sostegno dei progetti strategici di Federcasse per € 222.685;
 - contributi Promocoop per l'attività di educazione cooperativa e promozione e sviluppo dellacooperazione per € 177.251;
 - contributi del FSE per il progetto Coopilot per € 24.299;
 - altri contributi minori per € 3.990

Valutazione

Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.

La Legge Regionale 9 luglio 2008 n. 5, che disciplina la vigilanza sulle società cooperative, sui consorzi in forma societaria di società cooperative, sui gruppi cooperativi, sugli enti capogruppo di gruppi cooperativi, sulle società di mutuo soccorso e sulle società cooperative europee, con sede legale nel territorio della Regione, prevede all'art. 2 che l'autorità di revisione sia la Provincia o l'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della medesima legge.

Dato atto che la Federazione, in qualità di associazione di rappresentanza, assume il ruolo di autorità di revisione per tutte le cooperative aderenti, come previsto dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e dal relativo Regolamento Attuativo sopra citati, i vincoli di scopo e di attività si intendono rispettati.

Numero dipendenti e amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005

Il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

Attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate.

Fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005

Come risulta dai dati sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

Risultati negativi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005

La società non ha prodotto risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005

Data l'esigua partecipazione del Comune di Novaledo si ritiene che lo stesso non sia nella condizione per poter imporre misure volte al contenimento dei costi di funzionamento.

Necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Esito della valutazione e azioni previste

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, si ritiene di non dover sollecitare l'adozione di alcuna misura di riorganizzazione dell'Ente